

Avv. Giuseppe D'Amato
Patrocinante in Cassazione

Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno – Ufficio X
Via Monticelli, snc - Località Fuorni
84131 – SALERNO
Via PEC: uspsa@postacert.istruzione.it

Oggetto: richiesta notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale – Ordinanza TAR Campania Salerno n.26/2021 del 28/01/2021.

Con Ordinanza n.26/2021 Reg. Provv. Cau., depositata il 28/01/2021, il TAR CAMPANIA – Salerno – Sezione Prima ha disposto, ad impulso della ricorrente Pellegrino Giovanna, l'integrazione del contraddittorio verso tutti coloro che risultano inseriti nella GPS della Provincia di Salerno per la classe di concorso ADAA – Prima Fascia - mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno – Ufficio X di un avviso contenente le seguenti indicazioni.

I) Autorità Giudiziaria: Tar Campania – Salerno - Sezione Prima - Ricorso R.G. n.1357/2020; Nome ricorrente: Pellegrino Giovanna; prossima udienza c.c.: 7 aprile 2021.

II) Estremi del provvedimento impugnato: a) Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Salerno – Prot. MIUR AOOUSPSA Registro Ufficiale U. 0013428 del 2 settembre 2020, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze

Avv. Giuseppe D'Amato
Patrocinante in Cassazione

(GPS) della Provincia di Salerno tra cui la graduatoria relativa alla classe di concorso ADAA – Sostegno nella scuola dell'infanzia – I^a fascia; **b)** Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Salerno nella parte in cui non contiene il nominativo della ricorrente e relativa alla classe di concorso ADAA – Sostegno nella scuola dell'infanzia – I^a fascia; **c)** ove e per quanto occorra di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; **nonché per la declaratoria:** **d)** della sussistenza del diritto della ricorrente ad essere inserita nella 1^a fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Salerno relativamente alla classe di concorso ADAA – Sostegno nella scuola dell'infanzia, approvata e pubblicata con il suddetto decreto e ad essere collocata nella posizione corrispondente al punteggio spettante e/o da riconoscere secondo la domanda presentata.

III) Elenco nominativo dei controinteressati:

Cognome	Nome	Data nascita	Classe concorso	Fascia
SABETTA	MARIA ROSARIA	17/05/1986	ADAA	I
MANZO	VALENTINA	13/02/1991	ADAA	I
MARINO	LOREDANA ANNA	10/01/1991	ADAA	I
SANTORIELLO	MARA	14/01/1981	ADAA	I
DE LISA	GAETANA	26/01/1966	ADAA	I
MONZO	ALESSANDRA	05/10/1978	ADAA	I
NASTI	MARIO	17/05/1977	ADAA	I
FISCINA	ANNA	24/07/1981	ADAA	I
ROMANO	GLORIA	01/06/1977	ADAA	I
VETROMILE	MONICA	29/09/1976	ADAA	I
CIMINO	FRANCA	25/08/1960	ADAA	I
LA CAVA	IMMACOLATA	14/06/1987	ADAA	I
NICOLETTA	TERESA	08/01/1990	ADAA	I
CAPO	ANNA	19/08/1955	ADAA	I
SADA	LAURA	29/07/1978	ADAA	I
MILIONE	ANNAMARIA	20/11/1992	ADAA	I
NAPOLI	STEFANIA	25/04/1981	ADAA	I
TROTTA	NADIA	28/02/1977	ADAA	I
SAVASTANO	MARICA	31/03/1993	ADAA	I
RUSSO	MONICA	06/10/1980	ADAA	I
RUBINO	ROSINA	01/05/1988	ADAA	I

Avv. Giuseppe D'Amato
Patrocinante in Cassazione

IULIANO	ANTONIETTA	10/10/1981	ADAA	I
SORGENTE	ANNA RITA	12/10/1974	ADAA	I
LEO	TANYA	09/03/1983	ADAA	I
PEPE	YLENIA	18/09/1989	ADAA	I
LAPENNA	GIOVANNA	12/04/1993	ADAA	I
VALLONE	ENRICA	09/11/1983	ADAA	I
D'ANDRETTA	ANNA RITA	23/11/1983	ADAA	I
ALBANO	ROSA	07/05/1978	ADAA	I
BUSILLO	FRANCESCA	07/03/1981	ADAA	I
BASILISCO	BARBARA	23/10/1976	ADAA	I
PALUMBO	ANNALISA	15/11/1980	ADAA	I
D'AURIA	ELENA	04/03/1981	ADAA	I
DE LISA	FRANCA	04/07/1971	ADAA	I
BISOGNO	LUCIA	12/10/1974	ADAA	I
ATTANASIO	TIZIANA	29/04/1973	ADAA	I
D'AMBROSIO	ROSANNA	19/02/1982	ADAA	I
DE ANGELIS	ANTONELLA	30/05/1974	ADAA	I
DONNARUMMA	MICHELA	14/08/1978	ADAA	I
CUOMO	CARLA	04/12/1973	ADAA	I
DE CHIARA	GIOVANNA	23/10/1976	ADAA	I
MONTIERI	DEBORA	22/09/1975	ADAA	I
NEVOLA	IMMACOLATA	18/05/1972	ADAA	I
RAIMO	MARIANNA	03/07/1982	ADAA	I
PORZIO	FAUSTINA	12/04/1961	ADAA	I
LONGOBARDI	GIOVANNA	16/10/1981	ADAA	I
D'ALESSANDRO	CATERINA	20/09/1980	ADAA	I
BARBA	GAETANA	26/11/1985	ADAA	I
BRUNO	ANGELA	31/03/1979	ADAA	I
RICCO	SONIA	21/04/1977	ADAA	I
BIANCO	MARIA GIOVANNA	27/09/1988	ADAA	I
SCORZELLI	PATRIZIA	10/01/1973	ADAA	I
IZZO	ROSSELLA	14/02/1973	ADAA	I
SCAIRATI	MARIA ASSUNTA	13/03/1976	ADAA	I
D'AURIA	ANASTASIA	22/02/1965	ADAA	I
CASALINO	GENNARO	07/08/1978	ADAA	I
PAUCIUOLO	GIUSEPPINA	04/11/1978	ADAA	I
DE NOVELLIS	MARCO	23/02/1979	ADAA	I
CUOMO	ANNAMARIA	13/12/1964	ADAA	I
PEPE	VANESSA	07/11/1991	ADAA	I
MIRRA	MARIANA	15/06/1973	ADAA	I
PAGANO	ELENA	12/06/1979	ADAA	I
ROTONDO	ANTONIETTA	16/08/1979	ADAA	I
SANTOSUOSSO	MARINA	10/09/1981	ADAA	I
MANCUSI	ANGELA	01/06/1988	ADAA	I
SANTO	MARGHERITA	06/08/1989	ADAA	I
VACCARO	CARMELA	20/07/1978	ADAA	I

Avv. Giuseppe D'Amato
Patrocinante in Cassazione

CERRONE	MARIANTONINA	08/01/1978	ADAA	I
VIGLIONE	LUCIA	05/09/1972	ADAA	I
BISOGNO	FRANCESCA	05/07/1983	ADAA	I
RISPOLI	ADELE	26/03/1978	ADAA	I
GENOVA	LIDIA	29/06/1974	ADAA	I
PADOVANO	MARIANNA	12/11/1983	ADAA	I
BOTTARELLI	DANIELA	08/03/1971	ADAA	I
TROTTA	ROSANNA	05/11/1983	ADAA	I
FERRARA	VALENTINA	21/03/1987	ADAA	I
FARINA	CARMELA	09/03/1976	ADAA	I
D'ANDRIA	SERENA	14/08/1983	ADAA	I
GAUDIOSO	CARMELA	26/07/1976	ADAA	I
ISOLDI	TERESA	08/02/1976	ADAA	I
CAPASSO	MARINA	12/09/1970	ADAA	I
LAMBERTI	KATIA	27/04/1982	ADAA	I
GIARDULLO	ROBERTA	13/11/1985	ADAA	I
APICELLA	SABINA	05/03/1976	ADAA	I
ZAPPIA	MARIA CARMELA	31/01/1982	ADAA	I
LANDI	SARA	26/04/1968	ADAA	I
SABATINO	MARIA	05/02/1967	ADAA	I
PADOVANO	SIMONA	25/01/1981	ADAA	I
DELLA ROCCA	MONICA	18/04/1977	ADAA	I
PETOLICCHIO	ADELINA	14/09/1965	ADAA	I
CASO	ROSANNA	31/07/1976	ADAA	I
VILLANI	GIOVANNA	14/04/1974	ADAA	I
ZAMBRANO	ILENIA	23/06/1981	ADAA	I
CHIRICO	MARIANNA	01/03/1981	ADAA	I
SINFOROSA	ROSARIA	03/12/1977	ADAA	I
BATTIPAGLIA	VALERIA	29/04/1972	ADAA	I
DE VITA	SERENA	18/07/1982	ADAA	I
CARPENTIERI	TERESA	15/01/1989	ADAA	I
ARENA	DANIELA	16/03/1982	ADAA	I
CIFRODELLI	GIOVANNA	23/12/1982	ADAA	I
PIGNATARO	MARIA ASSUNTA	30/03/1977	ADAA	I
FERRENTINO	TIZIANA	20/01/1973	ADAA	I
SALSANO	CLELIA	08/04/1973	ADAA	I
GIANNATTASIO	ADELE	27/03/1983	ADAA	I
AMARANTE	LUIGIA	24/05/1977	ADAA	I
CONSIGLIO	ANNA	21/04/1981	ADAA	I
ESPOSITO	ELEONORA	08/10/1967	ADAA	I
MALAFRONTI	ANNUNZIATA	23/06/1977	ADAA	I
VILLANI	ELISA	28/06/1980	ADAA	I
DE DONATO	MARINA	12/05/1979	ADAA	I
GRAZIOSO	MARIA RITA	18/08/1993	ADAA	I
LIGUORI	DEBORAH	25/10/1969	ADAA	I
GUAZZO	GAETANA	16/07/1973	ADAA	I

Avv. Giuseppe D'Amato
Patrocinante in Cassazione

MOFFA	VERONICA	28/06/1979	ADAA	I
ANGONA	FORTUNATA	04/12/1982	ADAA	I
AMETRANO	ANNA	14/12/1964	ADAA	I
ESPOSITO	LOREDANA	31/10/1971	ADAA	I
MALET	TIZIANA	01/03/1971	ADAA	I
PALO	VALERIA	14/11/1977	ADAA	I
GIANNATTASIO	CARMELA	27/01/1966	ADAA	I
FIERRO	ROSA	26/09/1962	ADAA	I

IV) Motivi di ricorso e relative conclusioni: *“I) Diritto della ricorrente all’inserimento Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Salerno relativamente alla classe di concorso ADAA – Sostegno nella scuola dell’infanzia – I^ fascia– violazione /o falsa applicazione degli artt.6, 7, 8 e 9 del Bando di concorso (O.M. n.60 del 10 luglio 2020) – violazione e /o falsa applicazione degli artt. 3, 8 e 15 del DPR 487/1994 - violazione e /o falsa applicazione dell’art.35 del D. Lgs. 165/2001 – violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - travisamento dei fatti – mancanza assoluta di motivazione.*

La vicenda sottoposta al nostro esame assume i contorni del grottesco se solo si considera il fatto che la ricorrente, in possesso dei requisiti previsti e pur avendo presentato domanda, non figura nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Salerno nella parte relativa alla classe di concorso ADAA – Sostegno nella scuola dell’infanzia – I^ fascia.

Detta palese illegittima omissione, seppur informalmente, è stata prontamente portata all’attenzione dell’Amministrazione Scolastica, con espressa richiesta della ricorrente di inserimento in graduatoria. In tale contesto il mancato inserimento in graduatoria della signora Pellegrino in costanza di suo pacifico diritto tanto da non essere presente tra gli esclusi, senza dubbio rappresenta una cogente violazione:

a) delle norme della lex specialis (Bando di concorso – O.M. n.60 del 10 luglio 2020) che governa tutto il procedimento di formazione delle GPS dal possesso dei requisiti alla presentazione della domanda nonché alla valutazione delle stesse ed alla conseguente formazione delle graduatorie, rintracciabili negli artt.6, 7, 8 e 9 del bando;

b) delle norme generali di accesso al pubblico impiego mediante concorso e della formazione delle graduatorie finali di cui al D.P.R. n.487/1994 (artt.3, 8 e 15) ed al D. Lgs. n.165/2001 (art. 5);

Avv. Giuseppe D'Amato
Patrocinante in Cassazione

d) degli artt.3 e 97 Cost. laddove al ricorrente è stato ingiustamente riservato un trattamento diverso e deteriore rispetto agli altri candidati che hanno i requisiti ed hanno presentato domanda di inserimento nelle GPS che sono stati collocati in graduatoria con il punteggio loro spettante (art.3), con ciò impedendo ad un soggetto ugualmente meritevole di accedere al lavoro pubblico quale diretto corollario del principio di buon andamento ed efficienza (art.97).

Se ciò non bastasse la mancata presenza della ricorrente nella graduatoria sopra indicata si risolve, altresì, in un solare travisamento dei fatti laddove la signora Pellegrino, pur essendo una candidata che ha i requisiti, non è utilmente collocata in graduatoria con il suo punteggio e ciò ad onta del fatto che non risulta tra gli esclusi per mancanza dei requisiti.

Detta mancata inclusione in graduatoria, inoltre, è mancante di qualsivoglia motivazione quale ulteriore vizio dei provvedimenti impugnati in quanto, come detto, il nominativo della ricorrente non risulta neppure negli elenchi degli esclusi.

Sulla scorta delle denunciate violazioni non è chi non vede il lapalissiano diritto della signora Pellegrino ad essere inserito nella 1^a fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Salerno relativamente alla classe di concorso ADAA, e collocata nella posizione spettante con il punteggio riconosciuto e/o da riconoscere sulla scorta della domanda presentata.

II) Diritto della ricorrente all'inserimento Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Salerno relativamente alla classe di concorso ADAA – Sostegno nella scuola dell'infanzia – 1^a fascia– violazione /o falsa applicazione dell'art.6 della legge n.241/1990 – violazione /o falsa applicazione degli artt.6, 7, 8 e 9 del Bando di concorso (O.M. n.60 del 10 luglio 2020) - violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - travisamento dei fatti – mancanza assoluta di motivazione.

Atteso che la ricorrente non è inserita nella GPS per la classe di concorso ADAA e non figura neppure tra gli esclusi, potrebbe ipotizzarsi una (al momento sconosciuta) lacuna della domanda di partecipazione tenendo, però, in debito conto che l'art.7, n.2, del Bando secondo cui "Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono

Avv. Giuseppe D'Amato
Patrocinante in Cassazione

prese in considerazione”.

Da ciò deriva che il format della domanda di partecipazione al concorso è rigido e predeterminato dall'Amministrazione Scolastica, senza alcuna possibilità per il candidato di intervenire sullo stesso o di emendarlo.

In tale contesto la signora Pellegrino si è limitata a compilare le finestre della domanda di partecipazione che di volta in volta si aprivano inserendo il titolo che le dava diritto all'insegnamento sul sostegno, e quindi l'inserimento nella prefata graduatoria, nella maschera in cui le è stato consentito (titolo che qui si allega sub 6).

Orbene in tale contesto, ove la domanda presentata dalla signora Pellegrino mediante mera compilazione di campi predeterminati dall'Amministrazione convenuta e senza possibilità di modifica per il candidato fosse stata ritenuta non perfetta, si imponeva l'attivazione del soccorso istruttorio della stessa Amministrazione Scolastica atteso che la ricorrente, già nella predetta domanda di partecipazione tempestivamente presentata, ha indicato il possesso del titolo richiesto (specializzazione sul sostegno) quale unico requisito ulteriore al titolo di accesso (Diploma magistrale ante anno scolastico 2001/2002) per l'insegnamento sulla classe di concorso ADAA, come tra l'altro sempre avvenuto in passato tanto che la signora Pellegrino ha sempre insegnato sul sostegno (cfr. domanda).

Detto soccorso istruttorio, invero, non è stato attivato da controparte con ogni connessa conseguenza di legge ed invalidità del provvedimento assunto in dispregio del "dovere di soccorso" (previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b, della l. 241/1990), che impone alle Amministrazioni di provvedere lealmente a richiedere al soggetto privato le integrazioni utili alla più completa istruttoria procedimentale, principio questo che deve essere correttamente inteso e interpretato coerentemente con i principi di imparzialità e di buon andamento, predicati dall'art. 97 Cost. (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, sentenza 4 luglio 2011, n. 1740).

In tale contesto si innesta anche la recente giurisprudenza amministrativa che, in tema di domande di partecipazione ad un pubblico concorso ha avuto modo di precisare che “la P.A., rilevate anomalie nella domanda di partecipazione, avrebbe potuto e dovuto interpellare la candidata per un chiarimento, in luogo di disporre l'immediata esclusione da una delle due procedure. Si dovrebbe, poi considerare che, nel caso

Avv. Giuseppe D'Amato ***Patrocinante in Cassazione***

all'esame, non vi sarebbe stata nessuna necessità di un'integrazione postuma della documentazione, non consentita perché al di fuori dei termini di presentazione della domanda ed in ogni caso contrastante con la par condicio competitorum" (TAR Veneto, Sez. I, con la sentenza n.144 del 9 febbraio 2017).

Quindi, in riferimento alle domande di partecipazione a un concorso pubblico, l'Amministrazione deve concedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, qualora, come nel caso che ci occupa, il modulo per la partecipazione al concorso rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda (TAR Veneto, Sez. I, con la sentenza n. 144 del 9 febbraio 2017).

Sul punto sono intervenuti anche i Giudici di Palazzo Spada i quali hanno limpidamente sancito che:

“Specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.

In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio...

In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta - specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro - il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. C.d.S., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28

Avv. Giuseppe D'Amato
Patrocinante in Cassazione

gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza” (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 19 settembre - 22 novembre 2019, n. 7975).

Nel nostro caso, come detto e documentato agli atti, la signora Pellegrino nella domanda tempestivamente inviata ha già inserito la specializzazione sul sostegno cosicché, senza possibilità di diniego per la P.A., “il soccorso istruttorio va attivato qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza” (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 19 settembre - 22 novembre 2019, n. 7975).

Diversamente argomentando, sempre tenuto conto del fatto che si tratta di rigido format di domanda telematico predisposto dal MIUR e che il ruolo attivo della ricorrente è stato solo quello di compilare le maschere che di volta in volta si susseguivano, ove si ravvisi un'eventuale ed ipotetico errore che non si ritiene suscettibile di soccorso istruttorio (la qual cosa comunque non è), sicuramente non si è in presenza di un comportamento non diligente della ricorrente e comunque di un errore facilmente riconoscibile dalla P.A. in virtù del fatto che la candidata ha inserito in domanda il possesso del titolo richiesto.

In tale contesto non va sottaciuto che, anche senza soccorso istruttorio, l'errore incolpevole (domanda da presentare tramite format telematico rigido predisposto dal MIUR) e facilmente riconoscibile della P.A. (titolo dichiarato in domanda e già in possesso dell'Amministrazione Scolastica) deve essere automaticamente emendato dalla Commissione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 19 giugno 2019 n.4198).

Ricapitolando: gli atti impugnati sono palesemente invalidi e vanno annullati con conseguente inserimento della signora Pellegrino Giovanna nella graduatoria di cui è causa sia in ipotesi di omesso soccorso istruttorio che in caso di errore incolpevole direttamente emendabile dalla P.A..

III) Istanza di sospensione.

La sospensione cautelativa degli atti in questione, è senza dubbio concedibile per la contemporanea presenza tanto del fumus boni iuris che dal periculum in mora.

Avv. Giuseppe D'Amato
Patrocinante in Cassazione

Con specifico riguardo al fumus boni iuris la illegittimità tanto dell'azione quanto degli atti amministrativi concretamente adottati è palese per l'evidente circostanza che il ricorrente Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Salerno nella parte relativa alla classe di concorso ADAA – Sostegno nella scuola dell'infanzia – I^a fascia, ove non contiene il nominativo della ricorrente approvata e pubblicata con il suddetto Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Salerno – Prot. MIUR AOOUSPSA Registro Ufficiale U. 0013428 del 2 settembre 2020.

In merito al periculum in mora è ravvisabile nel fatto che, nelle more della decisione di merito, verosimilmente saranno concessi contratti a tempo determinato cosicché il mancato tempestivo inserimento in graduatoria della ricorrente le arrecherebbe un sicuro ed irreparabile danno in quanto non le permetterebbe di poter ottenere un contratto di lavoro a tempo determinato ed estenderebbe i suoi effetti pregiudizievoli anche sulla parte Pubblica che dovrà provvedere al relativo risarcimento ovvero a stravolgere le assunzioni già effettuate senza la presenza in graduatoria del deducente.

P.Q.M.

la signora Pellegrino Giovanna, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, previa adozione dei richiesti provvedimenti cautelari collegiali

Chiede e conclude

affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito voglia:

A) fissare l'udienza di discussione del presente ricorso;

B) accogliere il presente ricorso, per i motivi innanzi espressi, e per l'effetto:

B.1) annullare:

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Salerno – Prot. MIUR AOOUSPSA Registro Ufficiale U. 0013428 del 2 settembre 2020, pubblicato in pari data, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Salerno tra cui la graduatoria relativa alla classe di concorso ADAA – Sostegno nella scuola dell'infanzia – I^a fascia (allegato n.1);

- le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Salerno nella

Avv. Giuseppe D'Amato
Patrocinante in Cassazione

parte in cui non contiene il suo nominativo e relativa alla classe di concorso graduatoria relativa alla classe di concorso ADAA – Sostegno nella scuola dell'infanzia – I^ fascia (allegato n.2);

- ove e per quanto occorra di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

B.2) dichiarare la sussistenza del diritto della ricorrente:

- ad essere inserita nella I^ fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Salerno relativamente alla classe di concorso ADAA – Sostegno nella scuola dell'infanzia, approvata e pubblicata con il suddetto decreto e ad essere collocata nella posizione corrispondente al punteggio spettante e/o da riconoscere secondo la domanda presentata.

C) ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della legge 488/99, e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che la presente controversia, è in materia di pubblico impiego e di valore indeterminabile e quindi sconta il C.U. di € 325,00, salvo esenzione per i motivi previsti dalla normativa vigente.

D) In via istruttoria si chiede sin d'ora, di acquisire presso l'Amministrazione convenuta tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del giudizio”.

V) Estremi ordinanza: Ordinanza n.26/2021 Reg. Provv. Cau., depositata il 28/01/2021 dal TAR CAMPANIA – Salerno – Sezione Prima nel giudizio R.G. n.1357/2020.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n.26/2021 Reg. Provv. Cau., depositata il 28/01/2021 dal TAR CAMPANIA – Salerno – Sezione Prima nel giudizio R.G. n.1357/2020, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Salerno, 22 febbraio 2021

Avv. Giuseppe D'Amato